

SCHEMA SANZIONATORIO CONNESSO AL Decreto Legislativo 81/2008

TITOLO I PRINCIPI COMUNI		
Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 29, comma 1; (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) • Art. 17, comma 1, lettera b); (Obblighi del DdL non delegabili) • Art. 34, comma 2; (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) • Art. 17, comma 1, lettera a); (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) • Art. 28, comma 2, lettere b), c) o d); (Oggetto della valutazione dei rischi) • Art. 29, commi 2 e 3; (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) • Art. 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). (Oggetto della valutazione dei rischi) 	<p>Art. 55</p> <p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.</p> <p>4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p>
Datore di Lavoro e Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, comma 12-bis; (Campo di applicazione) • Art. 18, comma 1, lettera o); (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 26, comma 1, lettera b); (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) 	<p>Art. 55</p> <p>5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26,</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4; (Disposizioni generali sulla gestione delle emergenze) • Art. 45, comma 1; (Primo soccorso) • Art. 26, comma 1, lettera a); (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) • Art. 18, comma 1, lettere c), e), f) e q); (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 36, commi 1 e 2; (Informazione ai lavoratori) • Art. 37, commi 1, 7, 9 e 10; (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) • Art. 43, comma 1, lettere d) ed e-bis); (Disposizioni generali sulla gestione delle emergenze) • Art. 46, comma 2; (Prevenzione incendi) • Art. 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 26, commi 2 e 3, primo periodo; (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) • Art. 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter; (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) • Art. 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v); (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 35, comma 4; (Riunione periodica) • Art. 29, comma 4; (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) • Art. 35, comma 2; (Riunione periodica) • Art. 41, comma 3; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) • Art. 25, comma 1, lettera e), secondo periodo; (Obblighi del medico competente) • Art. 35, comma 5; (Riunione periodica) • Art. 26, comma 8; (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) • Art. 18, comma 1, lettera aa); (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) 	<p>comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p> <p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;</p> <p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.</p> <p>e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;</p> <p>f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;</p> <p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;</p> <p>h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;</p> <p>i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;</p> <p>l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).</p> <p>6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); (Obblighi del preposto) • Art. 19, comma 1, lettere b), d) e g); (Obblighi del preposto) 	<p>Art. 56.</p> <p>1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);</p>



		b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 22; (Obblighi dei progettisti) • Art. 23; (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) • Art. 24; (Obblighi degli installatori) 	<p>Art. 57.</p> <p>1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.</p> <p>2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.</p> <p>3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.</p>
Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; (Obblighi del medico competente) • Art. 25, comma 1, lettere b), c) e g); (Obblighi del medico competente) • Art. 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); (Obblighi del medico competente) • Art. 25, comma 1, lettere h) e i); (Obblighi del medico competente) • Art. 40, comma 1; (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) • Art. 41, commi 3, 5 e 6-bis; (Sorveglianza sanitaria) 	<p>Art. 58.</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;</p> <p>b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);</p> <p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);</p> <p>e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.</p>
Lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i); (Obblighi dei lavoratori) • Art. 43, comma 3, primo periodo; (Disposizioni generali sulla gestione delle emergenze) • Art. 20, comma 3; (Obblighi dei lavoratori) 	<p>Art. 59.</p> <p>1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.</p>
Componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile per i lavoratori autonomi, i	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 1, lettere a) e b); (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) • Art. 21, comma 1, lettera c); (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) • Art. 20, comma 3; (Obblighi dei lavoratori) 	<p>Art. 60.</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).</p>



coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti		2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
--	--	--

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 66; (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento) • Art. 64, comma 1; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 65, commi 1 e 2; (Locali sotterranei o semisotterranei) • Art. 67, commi 1 e 2; (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio) • Violazione precetti di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6; (REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO) 	<p>Art. 68.</p> <p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.</p> <p>2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 80, comma 2; (Obblighi del datore di lavoro) 	<p>Art. 87.</p> <p>1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.</p>
Datore di lavoro e Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 70, comma 1; (Requisiti di sicurezza) • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; (Requisiti di sicurezza) • Art. 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 75; (Obbligo di uso) • Art. 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 80, comma 2; (Obblighi del datore di lavoro) 	<p>Art. 87.</p> <p>2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:</p> <p>a) dell'articolo 70, comma 1;</p> <p>b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;</p> <p>c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;</p>



<ul style="list-style-type: none"> • Art. 82, comma 1; (Lavori sotto tensione) • Art. 83, comma 1; (Lavori in prossimità di parti attive) • Art. 85, comma 1; (Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature) • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; (Requisiti di sicurezza) • Art. 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h); (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 80, commi 3 e 4; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; (Requisiti di sicurezza) • Art. 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 77, comma 4, lettere c) e g); (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 86, commi 1 e 3; (Verifiche e controlli) • La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16; (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione – Parte II: Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche) • La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; (Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro) 	<p>d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.</p> <p>3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.</p> <p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.</p> <p>5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista</p>
--	--



		dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso	<ul style="list-style-type: none"> Art. 72; (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) 	7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI		
Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Committenti e i responsabili dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> Art. 90, commi 3, 4 e 5; (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) Art. 90, comma 9, lettera a); (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) Art. 93, comma 2; (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) Art. 100, comma 6-bis; (Piano di sicurezza e di coordinamento) Art. 90, commi 7 e 9, lettera c); (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) Art. 101, comma 1, primo periodo; (Obblighi di trasmissione) 	<p>Art. 157.</p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.</p>
Coordinatori	<ul style="list-style-type: none"> Art. 91, comma 1; (Obblighi del coordinatore per la progettazione) Art. 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) Art. 92, comma 1, lettera d); (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 	<p>Art. 158.</p> <p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Art. 96, comma 1, lettera g); (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) 	<p>Art. 159.</p> <p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di</p>



<p>Datori di lavoro e dirigenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 97, comma 1; (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria) • Art. 100, comma 3; (Piano di sicurezza e di coordinamento) • Art. 111, commi 1, lettera a), e 6; (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) • Art. 114, comma 1; (Protezione dei posti di lavoro) • Art. 117; (Lavori in prossimità di parti attive) • Art. 118; (Splateamento e sbancamento) • Art. 121; (Presenza di gas negli scavi) • Art. 122; (Ponteggi ed opere provvisionali) • Art. 126; (Parapetti) • Art. 128, comma 1; (Sottoponti) • Art. 145, commi 1 e 2; (Disarmo delle armature) • Art. 148; (Lavori speciali) • Art. 108; (Viabilità nei cantieri) • Art. 112; (Idoneità delle opere provvisionali) • Art. 119; (Pozzi, scavi e cunicoli) • Art. 123; (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali) • Art. 125, commi 1, 2 e 3; (Disposizione dei montanti) • Art. 127; (Ponti a sbalzo) • Art. 129, comma 1; (Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio) • Art. 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; (Montaggio e smontaggio) • Art. 140, comma 3; (Ponti su ruote a torre) • Art. 147, comma 1; (Scale in muratura) • Art. 151, comma 1; (Ordine delle demolizioni) • Art. 152, commi 1 e 2; (Misure di sicurezza) • Art. 154; (Sbarramento della zona di demolizione) • Art. 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f); (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) • Art. 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate; (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria) • Art. 100, comma 4; (Piano di sicurezza e di coordinamento) • Art. 101, commi 2 e 3; (Obblighi di trasmissione) • La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle 	<p>cui all'allegato XV.</p> <p>Art. 159. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p> <p>3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>
-------------------------------------	--	---



	<p>“Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione; (Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere)</p>	
Lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, comma 3; (Piano di sicurezza e di coordinamento) • Art. 94; (Obblighi dei lavoratori autonomi) • Art. 124; (Deposito di materiali sulle impalcature) • Art. 138, commi 3 e 4; (Norme particolari) • Art. 152, comma 2; (Misure di sicurezza) 	<p>Art. 160.</p> <p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:</p> <p>a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;</p> <p>b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;</p> <p>c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.</p>

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell’articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 163; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 164; (Informazione e formazione) • La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione; (allegati relativi alla segnaletica visiva, uditiva, comunicazioni e antincendio) 	<p>Art. 165.</p> <p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;</p> <p>b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.</p> <p>2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell’articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 168, commi 1 e 2; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 169, comma 1; (Informazione, formazione e addestramento) 	<p>Art. 170.</p> <p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:</p>



		a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1.
--	--	---

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 174, comma 2 e 3; (Obblighi del datore di lavoro) • Art. 175, commi 1 e 3; (Svolgimento quotidiano del lavoro) • Art. 176, commi 1, 3, 5; (Sorveglianza sanitaria) • La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione; (Requisiti minimi delle attrezzature e postazioni VDT) 	<p>Art. 178.</p> <p>1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.</p> <p>2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>

TITOLO VIII AGENTI FISICI

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 181, comma 2; (Valutazione dei rischi) • Art. 190, commi 1 e 5; (Valutazione del rischio) • Art. 202, commi 1 e 5; (Valutazione dei rischi) • Art. 209, commi 1 e 5; (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi) • Art. 216; (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi) • Art. 190, commi 2 e 3; (Valutazione del rischio) • Art. 202, commi 3 e 4; (Valutazione dei rischi) • Art. 209, commi 2 e 4; (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi) 	<p>Art. 219.</p> <p>1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.</p>
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 182, comma 2; (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) • Art. 185; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 192, comma 2; (Misure di prevenzione e protezione) • Art. 193, comma 1; (Uso dei dispositivi di protezione individuali) • Art. 195; (Informazione e formazione dei lavoratori) 	<p>Art. 219.</p> <p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 196; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 197, comma 3, secondo periodo; (Deroghe) • Art. 203; (Misure di prevenzione e protezione) • Art. 205, comma 4, secondo periodo; (Deroghe) • Art. 210, comma 1; (Misure di prevenzione e protezione) • Art. 217, comma 1; (Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi) 	b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 185; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 186; (Cartella sanitaria e di rischio) 	Art. 220. 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 223, commi 1, 2 e 3; (Valutazione dei rischi) • Art. 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5; (Valutazione del rischio) • Art. 249, commi 1 e 3; (Valutazione del rischio) • Art. 223, comma 6; (Valutazione dei rischi) 	Art. 262. 1. Il datore di lavoro è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 225; (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) • Art. 226; (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) • Art. 228, commi 1, 3, 4 e 5; (Divieti) • Art. 229, comma 7; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 235; (Sostituzione e riduzione) • Art. 237; (Misure tecniche, organizzative, procedurali) • Art. 238, comma 1; (Misure tecniche) • Art. 240, commi 1 e 2; (Esposizione non prevedibile) • Art. 241; (Operazioni lavorative particolari) • Art. 242, commi 1, 2 e 5, lettera b); (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) • Art. 248, comma 1; (Individuazione della presenza di amianto) • Art. 250, commi 1 e 4; (Notifica) • Art. 251; (Misure di prevenzione e protezione) • Art. 252; (Misure igieniche) • Art. 253, comma 1; (Controllo dell'esposizione) • Art. 254; (Valore limite) • Art. 255; (Operazioni lavorative particolari) 	Art. 262. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.



	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 256, commi 1, 2, 3 e 4; (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto) • Art. 257; (Informazione dei lavoratori) • Art. 258; (Formazione dei lavoratori) • Art. 259, commi 1, 2 e 3; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 260, comma 1; (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) • Art. 227, commi 1, 2 e 3; (Informazione e formazione per i lavoratori) • Art. 229, commi 1, 2, 3 e 5; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 239, commi 1, 2 e 4; (Informazione e formazione) • Art. 240, comma 3; (Esposizione non prevedibile) • Art. 250, commi 2 e 3; (Notifica) • Art. 256, commi 5 e 7; (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto) • Art. 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8; (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) • Art. 253, comma 3; (Controllo dell'esposizione) • Art. 260, commi 2 e 3; (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) 	
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 225; (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) • Art. 226; (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) • Art. 228, commi 1, 3, 4 e 5; (Divieti) • Art. 235; (Sostituzione e riduzione) • Art. 236, comma 3; (Valutazione del rischio) • Art. 240, commi 1 e 2; (Esposizione non prevedibile) • Art. 241; (Operazioni lavorative particolari) • Art. 242, commi 1 e 2; (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) • Art. 248, comma 1; (Individuazione della presenza di amianto) • Art. 254; (Valore limite) • Art. 229, commi 1, 2, 3 e 5; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 239, commi 1, 2 e 4; (Informazione e formazione) 	<p>Art. 263.</p> <p>1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:</p> <p>a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.</p>
Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 229, commi 3, primo periodo, e 6; (Sorveglianza sanitaria) • Art. 230; (Cartelle sanitarie e di rischio) • Art. 242, comma 4; (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche) • Art. 243, comma 2; (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) 	<p>Art. 264.</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.</p>
Qualunque soggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 238, comma 2; (Misure tecniche) 	<p>Art. 264-bis.</p> <p>1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.</p>



TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datori di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 271, commi 1, 3 e 5; (Valutazione del rischio) 	<p>Art. 282.</p> <p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.</p>
Datori di lavoro e dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 270, commi 1 e 4; (Autorizzazione) • Art. 271, comma 2; (Valutazione del rischio) • Art. 272; (Misure tecniche, organizzative, procedurali) • Art. 273, comma 1; (Misure igieniche) • Art. 274, commi 2 e 3; (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie) • Art. 275; (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) • Art. 276; (Misure specifiche per i processi industriali) • Art. 278; (Informazioni e formazione) • Art. 279, commi 1, 2; (Prevenzione e controllo) • Art. 280, commi 1 e 2; (Registri degli esposti e degli eventi accidentali) • Art. 269, commi 1, 2 e 3; (Comunicazione) • Art. 277, comma 2; (Misure di emergenza) • Art. 280, commi 3 e 4; (Registri degli esposti e degli eventi accidentali) 	<p>Art. 282.</p> <p>2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;</p> <p>b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.</p>
Preposti	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 271, comma 2; (Valutazione del rischio) • Art. 272; (Misure tecniche, organizzative, procedurali) • Art. 274, commi 2 e 3; (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie) • Art. 275; (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) • Art. 276; (Misure specifiche per i processi industriali) • Art. 278, commi 1 e 3; (Informazioni e formazione) 	<p>Art. 283.</p> <p>1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.</p>
Medico competente	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 279, comma 3; (Prevenzione e controllo) 	<p>Art. 284.</p> <p>1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.</p>
Lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 277, comma 3; (Misure di emergenza) • Art. 277, comma 1; (Misure di emergenza) 	<p>Art. 285.</p> <p>1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;</p> <p>b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.</p>
Qualunque soggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 273, comma 2; (Misure igieniche) 	<p>Art. 286.</p> <p>1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.</p>



TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Figura interessata alla sanzione	Articoli sanzionati (argomento dell'articolo)	Articolo corrispondente relativo alle sanzioni
Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 290; (Valutazione dei rischi di esplosione) 	Art. 297. 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.
Datore di lavoro e i dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 289, comma 2; (Prevenzione e protezione contro le esplosioni) • Art. 291; (Obblighi generali) • Art. 292, comma 2; (Coordinamento) • Art. 293, commi 1 e 2; (Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive) • Art. 294, commi 1, 2 e 3; (Documento sulla protezione contro le esplosioni) • Art. 294-bis; (Informazione e formazione dei lavoratori) • Art. 296; (Verifiche) 	Art. 297. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

